

DISCIPLINA ELETTORALE (REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO)

TITOLO II – DISCIPLINA ELETTORALE

CAPO I – Norme comuni

Articolo 3 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni di cui al presente Titolo sono indette con decreto del rettore ad eccezione di quelle di cui ai successivi Capo II, Capo VII, articolo 73, comma 1, lettera b) e c), Capo V, articolo 43, lett. h), per le quali si applicano le disposizioni particolari ivi previste.
2. Le elezioni, ad eccezione di quelle di cui al Capo V del presente Titolo, sono indette nei sei mesi precedenti la data di scadenza del mandato.
3. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura.
4. Il provvedimento di indizione è reso pubblico con le modalità in uso nell'ateneo.

Articolo 4 – Sistema e modalità di voto

1. Il voto è personale e segreto.
2. Le elezioni di cui al presente Titolo, ad eccezione di quelle di cui al Capo V e Capo VII, si svolgono tramite procedura telematica. 7
3. Le operazioni di voto si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
 - b) accertamento dell'identità personale dell'elettore, mediante verifica di idoneo documento di riconoscimento o conoscenza personale da parte di almeno uno dei componenti del seggio;
 - c) consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato o, nel caso di procedura non telematica, di una o più schede e della matita copiativa o della penna per l'espressione del voto;
 - d) apposizione della firma dell'elettore sul registro dei votanti comprovante l'avvenuta consegna del certificato elettorale o di una o più schede;
 - e) espressione del voto secondo le modalità previste dalla procedura adottata:

I. in caso di procedura telematica, apertura da parte dell'elettore nella propria postazione di voto del proprio certificato e digitazione del codice personale e della chiave segreta di identificazione contenute nel certificato; espressione del voto mediante una o più preferenze tra i candidati (a cui è associato un numero progressivo) a seconda della tipologia di elezione o eventuale "scheda bianca" o l'opzione di rinuncia al voto. Il sistema non consente l'espressione di voto per persone che non sono inserite nell'elenco, né la possibilità di rendere nullo il voto. Al fine di terminare la sessione di voto all'elettore è richiesta un'ulteriore esplicita conferma della propria volontà, a seguito della quale l'espressione di voto non è più modificabile, né revocabile.

II. in caso di procedura non telematica, espressione del voto e consegna di una o più schede chiuse a uno dei componenti del seggio per l'introduzione nell'apposita urna alla presenza dell'elettore; annotazione sul registro dei votanti da parte di uno dei componenti del seggio dell'avvenuta votazione e contestuale restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.

4. I registri dei votanti non sono consultabili dai soggetti esterni alla commissione di seggio.

Articolo 5 – Elettorato attivo e passivo

1. L'individuazione dell'elettorato attivo e passivo per ciascuna tipologia di elezione è stabilita dalle disposizioni contenute nei successivi Capi II, III, IV, V, VI e VII del presente Titolo.
2. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data indicata nel provvedimento di indizione, salvo quanto diversamente previsto.
3. E' escluso dall'elettorato passivo:
 - a) il personale docente in regime di aspettativa ai sensi degli artt. 12, 13, 14 del D.P.R. 382/80 o fuori ruolo ai sensi della vigente normativa nonché in regime di alternanza ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/80;

b) il personale tecnico amministrativo comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato o di provvedimento disciplinare o che sono sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

5. Ai fini dell'eleggibilità coloro che si candidano, ad eccezione delle rappresentanze studentesche, devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 6 – Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Ove le elezioni si svolgano con la procedura telematica gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito dell'ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.

2. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

3. Per le elezioni di cui al Capo V e Capo VII del presente Titolo trovano applicazione le discipline specifiche ivi previste.

Articolo 7 – Commissione elettorale centrale

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una commissione elettorale centrale, nominata con decreto rettorale, con il compito di svolgere le funzioni di controllo e verifica della correttezza di tutte le operazioni elettorali, di decidere su eventuali reclami, ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capo, di dirimere le questioni interpretative in materia elettorale con particolare riferimento all'applicazione della presente disciplina e del provvedimento d'indizione.

2. La commissione elettorale centrale comunica inoltre i risultati elettorali definitivi delle elezioni studentesche di cui al Capo V.

Articolo 8 – Commissione di seggio

1. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alle singole discipline elettorali, per ogni elezione è costituita una commissione di seggio composta da personale dell'Università e nominata con decreto rettorale, su proposta del direttore generale. Il decreto individua il presidente e il segretario.

2. La commissione di seggio è inoltre supportata da funzionari esperti delle procedure elettorali e delle procedure telematiche di votazione. Ove la procedura elettorale si svolga con il sistema del voto telematico la commissione deve essere costituita almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni.

3. Non può far parte della commissione di seggio chi si presenta come candidato.

4. Per la validità delle operazioni elettorali deve essere presente almeno la maggioranza dei componenti la commissione, tra cui il presidente o il segretario.

5. Delle operazioni elettorali è redatto apposito verbale dalla commissione di seggio sottoscritto dal presidente e dal segretario.

6. Al termine delle operazioni elettorali il presidente di seggio provvede ad inviare al rettore, o al decano nel caso di elezioni del rettore, tutti gli atti relativi alla votazione per l'adozione degli atti consequenziali.

Articolo 9 – Proclamazione risultati elettorali

1. La proclamazione dei risultati elettorali e dei nominativi degli eletti avviene tramite avviso da pubblicare sul sito web dell'ateneo.

Articolo 10 – Modalità di nomina delle rappresentanze

1. La nomina delle rappresentanze di cui ai successivi Capi III, IV, V, VI, VII del presente Titolo è disposta con decreto rettorale, fatta eccezione per le rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio la cui nomina avviene con provvedimento del presidente del corso e per le rappresentanze di cui

all'articolo 73, comma 1, lett. b) e c) la cui nomina avviene con provvedimento del direttore del dipartimento.

Articolo 11 – *Incompatibilità*

1. Fatto salvo quanto previsto dalle singole discipline elettorali di cui ai successivi capi del presente Titolo, per i casi di incompatibilità si rinvia a quanto previsto dall'articolo 50 dello statuto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 12 – *Reclami*

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal successivo Capo II e Capo V del presente Titolo, i reclami concernenti le operazioni elettorali, compresi quelli relativi ad eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi dei votanti di cui al precedente articolo 6, devono essere presentati alla Commissione elettorale centrale entro sette giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.
2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici ovvero sono comunicati agli interessati.
3. Sui reclami decide, nei tre giorni successivi alla loro ricezione, la commissione elettorale centrale, dandone immediata notifica agli interessati.
4. Avverso le decisioni della commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle relative notifiche, ulteriore ricorso al rettore, il quale decide in via definitiva nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.
5. Sono legittimati a proporre reclamo avverso le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

Articolo 13 – *Decadenza dalla carica*

1. Lo status giuridico richiesto al momento delle elezioni deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, pena la decadenza dalla carica.
2. Per le cariche per le quali la normativa di ateneo prevede la formazione di una graduatoria, in caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento in altra sede, di dimissioni dal servizio, di completamento del ciclo di studi e di rinuncia agli studi relativamente alle rappresentanze studentesche, o per qualsiasi altra causa di decadenza, subentra il primo dei non eletti della graduatoria stessa, definita secondo le modalità previste nelle singole discipline elettorali e ferme restando le disposizioni particolari ivi previste.
3. La norma di cui al precedente comma 2 si applica qualora la decadenza si verifichi nel corso della prima metà del mandato. Qualora la decadenza si verifichi nel periodo successivo, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono prevedere nei rispettivi regolamenti di procedere alla sostituzione dei decaduti dalla carica a seguito di elezioni suppletive.

Articolo 14 – *Rieleleggibilità*

1. Il mandato dell'eletto ad una carica è rinnovabile per una sola volta consecutivamente, fatta eccezione per la carica di rettore, il cui mandato non è rinnovabile.
2. Ai fini della rieleggibilità ad una carica, un'ulteriore rielezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

Articolo 15 – *Propaganda elettorale*

1. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto delle libertà di manifestazione, di opinione e del pensiero. A tal fine l'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna e delle mailing-list dell'ateneo. Resta ferma la disciplina specifica prevista per le elezioni delle rappresentanze studentesche di cui al successivo Capo V.

CAPO III
ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE DOCENTE E
TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 25 – Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 19, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze nel senato accademico:

a) diciotto componenti in rappresentanza del personale docente, ripartiti in numero di tre per ciascuno dei sei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti, in base all'allegato di cui all'articolo 22, comma 14, dello statuto. Dei suddetti tre rappresentanti per ogni settore culturale uno deve essere un direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore;

b) due componenti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo in ruolo.

2. Le elezioni delle rappresentanze di cui al comma 1 si svolgono in unico turno sulla base della presentazione di candidature ufficiali.

Articolo 26 – Termine della procedura elettorale

1. Le elezioni delle rappresentanze di cui al presente Capo devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato stesso.

Articolo 27 – Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), il numero dei collegi elettorali nei quali è suddiviso il personale docente è pari al numero dei settori culturali di cui al medesimo articolo. Per ciascun settore culturale l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai dipartimenti compresi nel settore culturale di riferimento e in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo spetta, per ciascun settore culturale:

a) ai direttori dei dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato, per l'elezione della rappresentanza dei direttori;

b) ai docenti a tempo pieno afferenti ai dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato con esclusione di coloro che ricoprono la carica di direttore di dipartimento, per l'elezione della restante rappresentanza del personale docente.

2. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'articolo 25, comma 1, lett. b), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni.

3. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'articolo 5 del Capo I del presente Titolo.

4. Non sono eleggibili coloro che abbiano ricoperto le suddette cariche negli ultimi due mandati precedenti l'elezione.

Articolo 28 – Candidature

1. Le candidature per l'elezione delle rappresentanze di cui all'articolo 25, lettere a) e b), devono essere presentate ufficialmente in un'apposita riunione del rispettivo collegio elettorale, da tenersi almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni.

2. Per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 25, lett. a), devono essere presentate, per ciascun settore culturale, candidature distinte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, punti 1) e 2).

3. Per i collegi elettorali di cui all'articolo 27, comma 1, del presente Capo, la riunione di ciascun collegio elettorale dei settori culturali è convocata e presieduta dal decano dei direttori dei relativi dipartimenti afferenti. Per il personale tecnico-amministrativo la riunione del collegio elettorale è convocata e presieduta dal direttore generale.

4. Le candidature presentate nelle riunioni dei collegi elettorali, devono essere successivamente perfezionate, con una delle seguenti modalità:

a) il candidato può presentarsi direttamente presso l'ufficio competente per i procedimenti elettorali per sottoscrivere e depositare la propria candidatura, munito di un documento di riconoscimento, demandando all'ufficio la raccolta delle relative sottoscrizioni di sostegno. Gli elettori che intendono sostenere la candidatura con la propria sottoscrizione, sono tenuti a presentarsi presso la stessa sede e con le stesse modalità sopra indicate;

b) il candidato può provvedere personalmente alla raccolta delle sottoscrizioni di sostegno alla propria candidatura, previo accertamento dell'identità dei sostenitori firmatari, e alla loro presentazione contestualmente alla dichiarazione di candidatura, utilizzando la modulistica reperibile sul sito dell'ateneo. L'operazione di presentazione della documentazione può essere effettuata da altra persona appositamente delegata dal candidato, purché munita della copia di un documento d'identità dello stesso.

5. In entrambi i casi ciascuna dichiarazione di candidatura deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno dieci elettori facenti parte dello stesso collegio elettorale del candidato. Ciascun elettore non può sottoscrivere, a pena di nullità delle sottoscrizioni, più di una candidatura per ciascuna votazione. Dopo il relativo controllo sulla loro regolarità, le candidature ufficiali sono pubblicate sul sito dell'ateneo.

Articolo 29 – *Preferenze esprimibili*

1. L'elezione della componente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), avviene, per ciascun settore culturale, attraverso due distinte espressioni di voto: una riservata all'elezione dei direttori di dipartimento e una riservata all'elezione dei docenti che non ricoprono tale carica.

2. In ogni caso per ciascuna espressione di voto, ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Articolo 30 – *Mancata presentazione di candidature*

1. La mancata presentazione di candidature per ciascuna componente nei modi e termini di cui all'articolo 28 non comporta la riapertura della procedura elettorale, non dà luogo ad alcuna sostituzione con candidati appartenenti ad altra categoria, né pregiudica la validità della composizione dell'organo.

Articolo 31 – *Quorum per la validità delle elezioni*

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto. . Se in uno o più dei collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la votazione è ripetuta nei dodici mesi successivi alla conclusione del procedimento elettorale.

2. La mancata designazione di rappresentanti per ciascuna specifica componente, così come individuate all'articolo 25, lettere a) e b), non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

Articolo 32 – *Risultati elettorali*

1. Per ogni collegio elettorale risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza, fermo restando che per l'elezione della rappresentanza di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), sono predisposte due distinte graduatorie, una per la componente rappresentativa dei direttori di dipartimento, l'altra per la componente rappresentativa del personale docente che non ricopre tale carica, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Per la componente rappresentativa dei docenti che non ricoprono la carica di direttore di dipartimento, gli eletti devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore. Qualora i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti siano entrambi professori della stessa fascia o entrambi ricercatori, il secondo in ordine di graduatoria non risulta eletto con scorrimento della graduatoria fino a quando non si possa rispettare la condizione di cui sopra. In caso di esaurimento della graduatoria, la mancata designazione del secondo non pregiudica la validità della composizione del senato accademico; in ogni caso il rettore provvede ad indire nuove elezioni salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.

3. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati.

Articolo 33 – *Mandato*

1. Il mandato dei componenti di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 25 dura quattro anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente; il mandato dei ricercatori a tempo determinato termina comunque al cessare del rapporto in essere con l'Università.
2. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato delle altre componenti rappresentative, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i ricercatori a tempo determinato.

Articolo 34 – *Decadenza dalla carica e sostituzioni*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Capo I del presente Titolo, costituisce motivo di decadenza dalla carica per la componente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a) il passaggio, in corso di mandato, dal ruolo di ricercatore a quello di professore ovvero dal ruolo di professore associato a quello di professore ordinario, qualora la nuova posizione acquisita dall'interessato sia in contrasto con quanto disposto dall'articolo 32, comma 2 del presente Capo. Costituisce inoltre motivo di decadenza la cessazione, per qualunque causa, dalla carica di direttore di dipartimento. Costituisce altresì motivo di decadenza per entrambe le componenti di cui allo stesso articolo 25, comma 1, lettere a) e b), la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo secondo quanto previsto all'articolo 94 del Capo I del Titolo III del presente regolamento.
2. Ove ricorra l'ipotesi di cui al comma 1:
 - l'eletto per la componente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), viene sostituito con il primo dei non eletti attingendo dalla graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 32, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo articolo 32, comma 2, del presente capo. Nel caso in cui non vi siano altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato;
 - l'eletto per la componente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. b), viene sostituito a seguito di una nuova procedura elettorale indetta dal rettore salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.
3. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.